



CITTA' DI MONTICHIARI  
Provincia di Brescia

Adunanza straordinaria  
1^ convocazione  
seduta pubblica

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 23 del 29/07/2021

**OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ADEGUAMENTO AI NUOVI CRITERI E ALLE NUOVE DEFINIZIONI INTRODOTTE CON IL D.LGS. N.116/2020.**

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventinove** del mese di **Luglio** alle ore **18:30**, nella Sala consiliare del palazzo municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Giovanni Carlo Calubini. Partecipa all'adunanza Il Segretario Comunale Dott.ssa Angela Maria Russo il quale con la collaborazione della dipendente dott.ssa Chiara Tagliani, Cat. D3, provvede alla redazione del presente verbale.

All'appello risultano:

n.	Cognome Nome	Presente	n.	Cognome Nome	Presente
1	TOGNI MARCO	si	10	BIANCHI MARCO	si
2	GAMBERONI ELENA	si	11	CARZERI CLAUDIA	no
3	TIRABOSCHI DAVIDE	si	12	CHIARI ROBERTA	si
4	PEZZAIOLI PAOLO	si	13	CIVERA PIERANNA	no
5	PLUDA FEDERICO	si	14	MARTINO GREGORIO	no
6	CALUBINI GIOVANNI CARLO	si	15	DANZI' GIANPAOLO	si
7	BICELLI ROBERTA	no	16	MORANDI BEATRICE	si
8	OLIVETTI LEONARDO	si	17	MIRTO MATTEO	no
9	LEOPARDI MARIANNA IMMACOLATA	si			

PRESENTI: 12

ASSENTI: 5

Sono presenti gli Assessori esterni signori: Franzoni Angela, Padovani Barbara, Bonometti Graziano e Lanfranchi Guido.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

**OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ADEGUAMENTO AI NUOVI CRITERI E ALLE NUOVE DEFINIZIONI INTRODOTTE CON IL D.LGS. N.116/2020.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 13/07/2010 è stato approvato il Regolamento comunale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 198 D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i.;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.47 del 18/12/2019 è stata approvata la modifica al suddetto Regolamento;

VISTE:

- la direttiva n. 2018/851/CE, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- la direttiva n. 2018/852/CE, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- la legge n. 117/2019, art.16, mediante la quale il Governo è stato delegato a dare attuazione alle Direttive sopra citate, tramite lo strumento del Decreto legislativo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
  - riformare il sistema delle definizioni e delle classificazioni, di cui agli articoli 183, 184 e 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 3), della direttiva (UE) 2018/851 e all'articolo 1, numero 2), della direttiva (UE) 2018/852
  - modificare la disciplina dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in modo tale da garantire uniformità sul piano nazionale.

CONSIDERATO che:

- con il D.lgs. 3 settembre 2020 n. 116 (in G.U. Serie Gen. n. 226 del 11.09.2020) sono state introdotte le modifiche relative a:
  - definizioni contenute nell'art. 183 D.lgs. 152/2006 TUA (Testo unico dell'ambiente) sulla base della direttiva (UE) 2018/851 in materia di rifiuti;
  - classificazioni contenute nell'art. 183 TUA;
  - definizioni contenute nell'art. 218 TUA sulla base della direttiva (UE) 2018/852 in materia di imballaggi;
- le modifiche introdotte hanno determinato nello specifico:
  - la cancellazione, all'interno del TUA, di ogni riferimento ai "*rifiuti speciali assimilati*", che sono ricompresi nella categoria dei "*rifiuti urbani*";
  - l'abrogazione della lett. e), dell'art. 195, comma 2, TUA, che attribuiva allo Stato la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani;
  - l'abrogazione della lett. g), dell'art. 198, comma 2, TUA, che demandava ai Comuni l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui al già citato art. 195, comma 2, lettera e);
  - la modifica delle definizioni incidenti sul pubblico servizio e sull'applicazione della connessa entrata (tassa o tariffa) (artt. 198 e 238 TUA).

RITENUTO, pertanto, necessario adeguare il Regolamento comunale di gestione dei rifiuti alle nuove classificazioni e ai nuovi criteri introdotti dal legislatore;

RICHIAMATO il Parere della Commissione Consiliare II<sup>^</sup> espresso nella seduta del 22/07/2021;  
VISTI:

- il D.lgs. 267/2000 TUEL;
- il D.lgs.152/2006 TUA;
- il D.lgs.116/2019;

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso sulla proposta in esame ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO altresì l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso sulla proposta in esame, ai sensi dell'art. 49 dello stesso D. Lgs. N° 267/2000;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla legittimità del provvedimento reso dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 7 comma 7 lett. d) del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

#### LA GIUNTA PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di procedere alla modifica del *Regolamento comunale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 198 D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i.*, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 13.07.2010, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 18/12/2019, con le modalità indicate nel testo (allegato 1);
2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, dando atto che, a tal fine, la votazione è stata unanime.

APERTASI la discussione il Presidente cede la parola al sindaco Marco Togni che procede ad illustrare congiuntamente i punti n. 4, n.5, n.6 all'ordine del giorno.

INTERVENGONO il dirigente del dipartimento Servizi Finanziari dott. Giovanni Massimo Chiari, il Sindaco e il consigliere Morandi che anticipa il voto favorevole per i punti n. 4 e n.5, ed il voto di astensione per il punto n. 6.

Successivamente intervengono il Sindaco, il consigliere Morandi, nuovamente il Sindaco ed il consigliere Morandi.

ULTIMATA la discussione il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di cui all'oggetto che viene approvata con il seguente esito:

PRESENTI: n. 12

Voti favorevoli: n. 12

Voti contrari: nessuno

Astenuti: nessuno.

Successivamente il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

PRESENTI: n. 12

Voti favorevoli: n. 12

Voti contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Il Presidente proclama l'esito delle votazioni e quindi

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### DELIBERA

1. di procedere alla modifica del *Regolamento comunale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 198 D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i.*, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 13.07.2010, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 18/12/2019, con le modalità indicate nel testo (allegato 1);
2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, dando atto che, a tal fine, la votazione è stata unanime.

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE**

**PARERI ESPRESSE AI SENSI DELL'ART.49 DEL D. LGS N.267/2000  
in merito alla deliberazione avente per oggetto:**

**OGGETTO:** MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI  
PER L'ADEGUAMENTO AI NUOVI CRITERI E ALLE NUOVE DEFINIZIONI  
INTRODOTTE CON IL D.LGS. N.116/2020.

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui sopra.

Montichiari, li 29/07/2021



Il Dirigente  
Ing. Diego Guerini

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di cui sopra.

Montichiari, li 29/07/2021



Il Dirigente  
Dott. Giovanni Massimo Chiari

**PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART.7 COMMA 7 LETT. D) DEL VIGENTE  
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.**

La sottoscritta dott.ssa Angela Maria Russo, Segretario del Comune di Montichiari attesta la  
legittimità del provvedimento proposto.

Montichiari, li 29/07/2021



Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Angela Maria Russo



**CITTÀ DI MONTICHIARI**  
Provincia di Brescia

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
DEL C.C. ... N. 23 in Data 29.07.2021  
Il Presidente Il Segretario Generale

*[Handwritten signatures in blue ink]*

# **REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE URBANA E GESTIONE DEI RIFIUTI**

**Ai sensi dell'art. 198 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.**

**Adeguamento al D. Lgs. 116/2020**

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 29.07.2021**

# INDICE

<b>Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>4</b>
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE ED EFFICACIA	4
ART. 2 - PRINCIPI GENERALI	4
ART. 3 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	5
ART. 4 - ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL COMUNE	5
ART. 5 - ORDINANZE E PROVVEDIMENTI	5
<b>Titolo II - GESTIONE DEI RIFIUTI</b>	<b>5</b>
ART. 6 - SOSTANZE ESCLUSE	5
ART. 7 - DEFINIZIONI	6
ART. 8 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	9
ART. 9 - RACCOLTA DIFFERENZIATA	10
ART. 10 - DIVIETI E OBBLIGHI DEI PRODUTTORI O DETENTORI DI RIFIUTI	10
ART. 11 - ALTRI DIVIETI ED OBBLIGHI DEL D.LGS. 152/06	13
<b>Titolo III - GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI</b>	<b>14</b>
ART. 12 - RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE	14
ART. 13 - RIFIUTI URBANI PERICOLOSI	14
ART. 14 - MATERIALI INERTI	15
ART. 15 - VEICOLI A MOTORE E MATERIALI DERIVANTI DALLA LORO RIPARAZIONE	15
ART. 16 - OLI E GRASSI ESAUSTI DI ORIGINE VEGETALI ED ANIMALE	15
ART. 17 - RIFIUTI DA IMBALLAGGIO	15
ART. 18 - SFALCI E POTATURE – AUTOCOMPOSTAGGIO	15
ART. 19 - RIFIUTI CIMITERIALI	16
ART. 20 - SERVIZI A CORRISPETTIVO	16
<b>Titolo IV - GESTIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO</b>	<b>17</b>
ART. 21 - ZONE E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO	17
ART. 22 - RACCOLTA E SPAZZAMENTO	18
ART. 23 - TRASPORTO	18
ART. 24 - STAZIONI DI TRASFERIMENTO – TRASBORDO	18
ART. 25 - CONTENITORI STRADALI E CESTINI	18
ART. 26 - COINVOLGIMENTO DEGLI UTENTI E INCENTIVI	18
ART. 27 - INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI ALL'UTENTE	19
<b>Titolo V - ULTERIORI OBBLIGHI DEI CITTADINI</b>	<b>19</b>
ART. 28 - VOLANTINAGGIO - CONTENITORI MATERIALE PUBBLICITARIO	19
ART. 29 - DISPOSIZIONI DIVERSE IN TEMA DI PULIZIA DI AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO	20
<b>Titolo VI - CONTROLLI E SANZIONI</b>	<b>21</b>
ART. 30 - CONTROLLI	21
ART. 31 - SANZIONI	21
<b>Allegato 2</b>	<b>24</b>
	2



# Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

## ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE ED EFFICACIA

1. Il presente Regolamento è redatto sulla base di quanto disposto dall'art. 178 del D. Lgs. n. 152/2006 che dispone che *“la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto del principio di concorrenza nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali”* ed in conformità al D. Lgs. n°116/2020.
2. Il presente regolamento, redatto ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti urbani (conferimento, raccolta, raccolta differenziata, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento) nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità in particolare:
  - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
  - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
  - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);
  - e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
  - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
  - g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).
3. Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani in regime di privativa nelle forme previste per la gestione dei pubblici servizi locali di rilevanza economica ed utilizzando le modalità e tipologie di raccolta che riterrà più idonee per estendere e razionalizzare il servizio.
4. Il gestore del servizio pubblico può altresì espletare servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali, sulla base di singoli contratti di utenza a corrispettivo.
5. Il presente regolamento supera ogni precedente regolamento in materia e si adegua automaticamente alla successiva normativa inderogabile emessa dallo Stato, dalla Regione Lombardia o da altre autorità competenti in materia.
6. Il presente regolamento, dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, entra immediatamente in vigore.

## ART. 2 - PRINCIPI GENERALI

1. La gestione dei rifiuti urbani è disciplinata dal presente regolamento ed è condotta nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità in modo tale da garantire l'uguaglianza tra cittadini, parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato, e secondo criteri di obiettività, giustizia e imparzialità al fine di assicurare:
  - a) la tutela igienico-sanitaria, in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani,

- b) una efficace protezione della salute degli organismi viventi,
- c) la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

### **ART. 3 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento disciplina:
  - a) le modalità di conferimento differenziato dei rifiuti urbani e del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti medesimi, al fine di garantire una distinta ed adeguata gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
  - b) le modalità di espletamento del servizio di spazzamento, pulizia e vuotatura dei cestini stradali;
  - c) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti solidi urbani pericolosi e degli esiti da esumazione ed estumulazione;
  - d) le disposizioni necessarie ad ottimizzare forme di conferimento, raccolta, trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
  - e) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento.

### **ART. 4 - ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL COMUNE**

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza delle norme del presente Regolamento.
2. Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. La prevenzione della produzione dei rifiuti, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero della materia prima vengono considerati preferibili rispetto allo smaltimento ai sensi della normativa vigente in tema di rifiuti. Il rispetto e la promozione di tale gerarchia dovranno avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative di informazione.
3. Le attività inerenti al Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani sono esercitate attraverso il Gestore del Servizio.

### **ART. 5 - ORDINANZE E PROVVEDIMENTI**

1. Al Comune competono inoltre le seguenti attività:
  - a) l'adozione di misure di sorveglianza volte all'individuazione ed eventuale sanzione di comportamento illecito o comunque non consentito, ai sensi del presente Regolamento;
  - b) l'adozione di ordinanze e di provvedimenti sindacali e/o dirigenziali per le funzioni delegate dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza.

## **Titolo II - GESTIONE DEI RIFIUTI**

### **ART. 6 - SOSTANZE ESCLUSE**

1. Il presente regolamento non si applica:

a) alle sostanze escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti di cui all'art. 185 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., quali:

- le emissioni in atmosfera e il biossido di carbonio;
- il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. del D. Lgs. n. 152/2006 relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato escavato.
- i rifiuti radioattivi;
- i materiali esplosivi in disuso;
- le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Sono altresì esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- le sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale;
- i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

b) ai sottoprodotti (art. 184-bis del d. Lgs. n. 152/2006), come definiti dalla normativa di settore, ossia alle sostanze ed ai materiali dei quali il produttore non intende disfarsi, che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:

- la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza o oggetto;
- è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

c) alle sostanze che hanno cessato di essere rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006, in quanto sono state sottoposte a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e che soddisfino le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;

- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
  - c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
  - d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
- d) ai materiali vegetali, alle terre e al pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui.

## ART. 7 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento e con riferimento all'art. 183 del D. Lgs. 152/2006 così come modificato dal D. Lgs. 116/2020 si intende per:
- a) **«rifiuto»**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
  - b) **«rifiuto pericoloso»**: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D. Lgs. 152/2006;
  - b-bis) **«rifiuto non pericoloso»**: rifiuto non contemplato dalla lettera b);
  - b-ter) **«rifiuti urbani»**:
    1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
    2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
    3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
    4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
    5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
    6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;
  - b-quater) **«rifiuti da costruzione e demolizione»** i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;
  - b-quinquies) la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;
  - b-sexies) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;
  - c) **«oli usati»**: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
  - d) **«rifiuti organici»**: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
  - d-bis) **«rifiuti alimentari»**: tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
  - e) **«autocompostaggio»**: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

- f) **«produttore di rifiuti»:** il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- g) **«produttore del prodotto»:** qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
- g-bis) **«regime di responsabilità estesa del produttore»:** le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto;
- h) **«detentore»:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- i) **«commerciante»:** qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
- l) **«intermediario»:** qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
- m) **«prevenzione»:** misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
  - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
  - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
  - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- n) **«gestione dei rifiuti»:** la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- o) **«raccolta»:** il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm», ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- p) **«raccolta differenziata»:** la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- q) **«preparazione per il riutilizzo»:** le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- r) **«riutilizzo»:** qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- s) **«trattamento»:** operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- t) **«recupero»:** qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
- u) **«riciclaggio»:** qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- ee) **«compost»:** prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispettino i requisiti e le

caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione;

- ff) «**digestato da rifiuti**»: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- ii) «**inquinamento atmosferico**»: ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a);
- ll) «**gestione integrata dei rifiuti**»: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- mm) «**centro di raccolta**»: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- nn) «**migliori tecniche disponibili**»: le migliori tecniche disponibili quali definite all' articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del D. Lgs. 152/2006;
- oo) «**spazzamento delle strade**»: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- qq-bis) «**compostaggio di comunità**»: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- qq-ter) «**compostaggio**»: trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del presente decreto relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione.
- qq-quater) «**raccolta porta a porta**»: ritiro a domicilio dei rifiuti all'esterno dei luoghi di produzione;

2. La classificazione fondamentale è tra:

- **rifiuti urbani**, ulteriormente suddivisi in "domestici" (tutti) e "non domestici" (o da altre fonti), conferibili al pubblico servizio;
- **rifiuti speciali**, non conferibili al pubblico servizio tra cui:
  - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
  - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
  - c) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie; i veicoli fuori uso.
  - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, in particolare i rifiuti prodotti nelle superfici adibite alla lavorazione e alla trasformazione della materia;
  - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali;
  - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali;
  - g) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli da quelli individuati dall'articolo xxx;

## **ART. 8 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

1. Ai fini del presente regolamento e con riferimento all'art. 184 del D. Lgs. 156/2006 i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
2. Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter):
  - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
  - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti di manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
  - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e).
3. Sono rifiuti speciali:
  - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art.2135 c.c., e della pesca;
  - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis del D. Lgs. n.152/2006;
  - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del D. Lgs. n. 152/2006;
  - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del D. Lgs. n. 152/2006;
  - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del D. Lgs. n. 152/2006;
  - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del D. Lgs. n. 152/2006;
  - g) i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento dei fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter);
  - i) i veicoli fuori uso.
4. Sono rifiuti pericolosi i rifiuti con una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D. Lgs. 152/2006.
5. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del D. Lgs. 152/2006 include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi.

## **ART. 9 - RACCOLTA DIFFERENZIATA**

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dalla Comunità Europea della raccolta differenziata dei rifiuti e per permettere il riciclo ai fini della produzione di nuovi beni e di energia, il Comune attiva, d'intesa con il Gestore del servizio e fatto salvo quanto meglio specificato nel presente regolamento, la

raccolta differenziata delle frazioni merceologiche di rifiuto, previste dal D.M. 8 aprile 2008 e D.M. 13 maggio 2009 e ss. mm. ii (Allegato 1).

2. In particolare, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2), sono rifiuti urbani i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da fonti diverse da quelle di cui al punto 1), (rifiuti domestici) che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater, prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del T.U.A. (Allegato 2).

## **ART. 10 - DIVIETI E OBBLIGHI DEI PRODUTTORI O DETENTORI DI RIFIUTI**

1. Il servizio di raccolta "Porta a Porta" consiste raccolta separata delle frazioni merceologiche:
  - **"vetro e lattine"** con appositi contenitori posizionati presso le utenze domestiche e presso le utenze non domestiche produttrici di rifiuti urbani;
  - **"frazione organica"** in sacchetti biodegradabili inseriti in appositi contenitori posizionati presso le utenze domestiche e presso le utenze non domestiche produttrici di rifiuti urbani;
  - **"carta e cartone"** preventivamente ridotti in volume dalle utenze domestiche e non domestiche (per quest'ultime, previo accordo con il gestore possono essere forniti a pagamento appositi contenitori);
  - **"plastica"** conferiti tramite appositi sacchi di colore predefinito e marcati con il logo del gestore;
  - **"indifferenziato"** conferiti tramite appositi sacchi di colore predefinito e marcati con il logo del gestore.

In considerazione della elevata valenza sociale ed ecologica, le frazioni sopra citate devono essere conferite dagli utenti solo con le modalità definite dal presente Regolamento e quelle indicate nel calendario che, all'inizio di ogni anno viene consegnato agli utenti ed è scaricabile, altresì, sul sito istituzionale del Gestore del Servizio

2. Il produttore è tenuto a conservarle in modo da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante, nonché a mantenere separate le diverse frazioni merceologiche dei rifiuti necessarie all'effettuazione della raccolta differenziata.
3. I contenitori da usare per la raccolta differenziata sono solamente quelli consegnati dal Gestore del Servizio. L'utente dovrà utilizzarli esclusivamente per lo scopo a cui sono destinati, curandone la pulizia.
4. Nel caso in cui sia previsto l'utilizzo di sacchi, dovranno essere utilizzati solamente sacchi recanti la stampa del logo del Gestore del Servizio e del Comune che dovranno essere appositamente chiusi per evitare fuoriuscite di materiali e/o liquidi.
5. I sacchetti dovranno essere ritirati presso i punti di ritiro attivato presso il Comune di residenza mediante l'utilizzo del CRS o dell'ecocard, appositamente consegnata dal Gestore del Servizio.
6. Gli utenti, salvo diverse disposizioni concordate con il Comune ed il gestore, sono tenuti ad esporre i contenitori ed i sacchi sia su strada privata che sulla pubblica o ad uso pubblico nel tratto viario prospiciente l'indirizzo dell'utenza, il più vicino possibile all'ingresso dello stabile, in posizione facilmente accessibile ai mezzi di raccolta e, comunque, in modo da evitare disagi alla circolazione sia sulla strada che sui marciapiedi.
7. In caso di voluminose quantità di rifiuti, le utenze devono concordare preventivamente con il Gestore del Servizio le modalità di conferimento.
8. L'esposizione delle frazioni merceologiche a cura degli utenti, deve avvenire dalle ore 22.00 del giorno precedente la raccolta ed entro le ore 6.00 del giorno di raccolta. Il ritiro dei contenitori va effettuato obbligatoriamente entro la fine del turno di raccolta, direttamente o mediante un incaricato. I contenitori non devono rimanere esposti oltre il giorno di ritiro, comportando ciò la non corretta

gestione dei rifiuti, il decoro pubblico e l'impedimento di passaggio su marciapiedi e/o sedi stradali per la cittadinanza.

9. Gli addetti al servizio devono astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi non siano conformi, per natura e/o momento di conferimento, a quanto previsto dal sistema di raccolta. In tal caso verrà apposto sul contenitore un bollino di colore rosso recante il motivo della mancata raccolta. In caso di necessità, l'utente potrà contattare il Gestore del Servizio al fine di ricevere chiarimenti in merito.
10. I rifiuti urbani devono essere conferiti alla rete di raccolta predisposta dal gestore del servizio utilizzando le modalità e i contenitori a ciò adibiti. In particolare, nel caso di attivazione di raccolta porta a porta, l'utenza deve attenersi, altresì, alle norme di comportamento stabilite nel presente regolamento. Il conferimento dei rifiuti presso la piattaforma ecologica deve comunque avvenire nei limiti delle autorizzazioni e prescrizioni dell'autorità competente e comunque nel rispetto delle norme indicate nell'Allegato 3.
11. Prima del conferimento il rifiuto, in particolare il rifiuto organico, va conservato in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore. Per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, prima del conferimento, gli utenti devono proteggere opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti e acuminati.
12. Gli utenti devono curare la separazione delle diverse frazioni merceologiche, tanto nel conferimento quanto nella fase anteriore, e il rispetto delle norme specificamente previste per particolari frazioni di rifiuto. Le frazioni differenziate, salvo l'indifferenziato e l'organico, dovranno essere conferite pulite e asciutte, prive di sostanze estranee. In particolare i rifiuti quali l'indifferenziato, gli imballaggi di plastica, i cartoni tra cui le scatole e gli scatoloni e più in genere gli imballaggi dovranno inoltre essere ridotti il più possibile di volume. Carta e cartone dovranno essere compattati e successivamente imballati al fine di evitare la dispersione e una più agevole raccolta. La frazione organica dovrà essere racchiusa in sacchetti compostabili ed inserita negli appositi contenitori, curandone la perfetta tenuta e chiusura.
13. Ogni contenitore/sacco a perdere per la frazione indifferenziata potrà essere dotato di apposito dispositivo di lettura/identificazione, precaricato con i dati dell'utenza, del tipo di rifiuto contenuto e della volumetria del contenitore, al fine di effettuare la misurazione dei rifiuti conferiti sia per indagini statistiche che per l'applicazione di sistemi tariffari puntuali.
14. Le utenze non domestiche devono distinguere sin dall'origine i flussi dei rifiuti speciali (pericolosi e non) da quelli dei rifiuti urbani, provvedendo autonomamente allo smaltimento dei primi anche sulla base di contratti autonomi.
15. I rifiuti devono essere conferiti all'interno dei contenitori o dei sacchetti predisposti dal gestore del servizio e non possono essere abbandonati al di fuori degli stessi. Tramite gli appositi sistemi di cui sono dotati i coperchi dei contenitori, deve essere assicurata la chiusura di sicurezza anti sversamento. I rifiuti che non possono trovare spazio all'interno dei contenitori o che ne impediscano la chiusura devono essere conferiti presso il centro di raccolta.
16. È vietata ai non addetti al servizio qualsiasi forma di cernita o prelievo dei rifiuti già conferiti al servizio, compresi gli indumenti od oggetti conferiti nei contenitori di raccolta delle Associazioni umanitarie.
17. Sulla pubblica strada, piazze, parcheggi, fatte salve le norme e disposizioni in tema di circolazione stradale, nelle aree appositamente delimitate, entro le quali sono posizionati i contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, devono essere rispettate le disposizioni impartite dal Gestore del servizio o dai suoi addetti o incaricati ed è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque intralciare o ritardare le attività del servizio. Oggetti o veicoli irregolarmente posizionati verranno rimossi forzatamente, salva l'applicazione a carico del responsabile della prevista sanzione pecuniaria.

18. Lo spostamento dei contenitori dedicati alla raccolta è riservato al personale addetto ai servizi.
19. Ai soggetti non residenti o domiciliati nel Comune è vietato utilizzare i servizi e contenitori del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dislocati sul territorio comunale o presso il centro di raccolta comunale, per il conferimento di rifiuti prodotti in altro territorio comunale.
20. Il trasporto dei rifiuti effettuato da enti od imprese al fine del conferimento dei rifiuti presso il centro di raccolta comunale deve essere accompagnato dalla documentazione di identificazione prevista dall'art. 193 del D.Lgs. 152/2006. Sono esclusi da tale obbligo:
- a) i trasporti di rifiuti urbani effettuati dal soggetto che gestisce il servizio pubblico o da suoi incaricati;
  - b) i trasporti di rifiuti urbani ai centri di raccolta di cui all'art. 183, effettuato dal produttore iniziale degli stessi.
- Resta salvo l'obbligo di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.
21. Gli indumenti smessi ma riutilizzabili possono essere conferiti presso i contenitori dislocati sul territorio a cura di enti/associazioni senza scopo di lucro con cui l'amministrazione Comunale abbia stipulato apposita convenzione, anche con il Gestore del Servizio. Lo svuotamento e la manutenzione di detti contenitori sono a carico dell'ente/associazione che diventerà proprietaria dei materiali conferiti.
22. Nel centro di raccolta verrà esposto ben visibile un avviso conforme (Allegato 4), che riporta le principali norme di comportamento degli utenti nelle piattaforme stesse.
23. Non possono essere conferiti al pubblico servizio i seguenti rifiuti:
- a) i rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006;
  - b) i rifiuti speciali pericolosi;
  - c) le sostanze liquide, salvo per le sostanze di cui è specificamente prevista la raccolta in forma differenziata;
  - d) i materiali accesi, facilmente infiammabili e esplosivi;
  - e) materiali, metallici e non, che possono recare danno ai mezzi di raccolta e di trasporto;
  - f) le ulteriori sostanze non conferibili per legge o per specifiche disposizioni del presente regolamento.
24. È vietato danneggiare, ribaltare o imbrattare i contenitori per il conferimento dei rifiuti urbani, quali cassonetti, cestini portarifiuti e contenitori per batterie usate, per sfalci e potature, per i pannolini e per la raccolta degli oli.

## **ART. 11 - ALTRI DIVIETI ED OBBLIGHI DEL D.LGS. 152/06**

1. Ai sensi dell'art. 192, commi 1 e 2, sono vietati l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo e l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali e sotterranee.

## **Titolo III - GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI**

### **ART. 12 - RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE**

1. Le utenze domestiche possono conferire i rifiuti urbani ingombranti, quali i beni di consumo durevoli di arredamento, nonché i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, esclusivamente con le seguenti modalità:
  - a) conferimento al centro di raccolta;
  - b) usufruendo del servizio di prelievo domiciliare con prenotazione obbligatoria, ove attivo. In tal caso il conferimento è effettuato nelle posizioni indicate dal Gestore e, comunque, sulla pubblica via;
  - c) richiedendo un ritiro dedicato, previo appuntamento, secondo le modalità concordate col gestore del servizio.
2. Le utenze non domestiche possono conferire i rifiuti urbani ingombranti, quali i beni di consumo durevoli di arredamento e i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche dalle stesse prodotti solo presso il centro di raccolta comunale.
3. I soggetti iscritti nel registro delle imprese che, nell'ambito di un'attività commerciale, forniscono apparecchiature elettriche o elettroniche assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita; provvedono, altresì alla verifica del possibile reimpiego delle apparecchiature ritirate ed al trasporto presso i centri di raccolta organizzati dal comune o da terzi di quelle valutate non suscettibili di reimpiego.

### **ART. 13 - RIFIUTI URBANI PERICOLOSI**

1. Le pile per usi specialistici (pile "a bottone") devono essere conferite presso il centro di raccolta o eventualmente negli appositi contenitori posizionati sul territorio comunale.
2. I medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori posizionati sul territorio comunale (anche in strutture autorizzate dall'Amministrazione Comunale), strutturati in modo tale da contenere la fuoriuscita di liquidi e da consentire l'asporto dei rifiuti da parte del servizio pubblico, qualora il Comune abbia attivato tale servizio, ovvero da imprese a ciò autorizzate.
3. I prodotti e relativi contenitori etichettati "T" (tossici) "F" (infiammabili) o "X" (irritanti, nocivi) - in particolare relativi a prodotti per la pulizia per la casa (ammoniaca, candeggina, trielina, solventi, diluenti), per il giardinaggio (biocidi e fitofarmaci), per l'auto (lucidante, detergente, ecc.), per l'igiene (cosmetici, lacche, ecc.), per il fai da te (vernici, colle, diluenti, solventi) -, nonché le lampade a scarica, i rifiuti classificati EER 20.01.12 (vernici, inchiostri, adesivi), EER 20.01.13 (solventi), EER 20.01.17 (prodotti fotochimici), EER 20.01.19 (pesticidi) e gli altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale sono separatamente conferiti esclusivamente alle piattaforme ecologiche/centri di raccolta.
4. Le disposizioni del presente articolo valgono solo per i rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, dovendo le utenze non domestiche provvedere allo smaltimento di tali sostanze tramite imprese autorizzate (art. 10, comma 6).

## **ART. 14 - MATERIALI INERTI**

1. I materiali inerti provenienti da piccole demolizioni o costruzioni effettuate in proprio presso utenze domestiche possono essere conferiti presso le piattaforme ecologiche dai titolari delle utenze domestiche in maniera differenziata e sino ad un massimo di 100 kg/giorno.
2. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di verificare la provenienza del rifiuto conferito.

## **ART. 15 - VEICOLI A MOTORE E MATERIALI DERIVANTI DALLA LORO RIPARAZIONE**

1. I materiali prodotti da utenze domestiche e composti essenzialmente da oli minerali esausti, accumulatori esausti, pneumatici usurati e altri materiali derivanti da riparazioni e sostituzioni relative al proprio veicolo a motore devono essere conferiti in maniera differenziata presso la piattaforma ecologica.
2. Il proprietario di un veicolo a motore, rimorchi o mezzi simili che intenda disfarsene, deve consegnarlo ad un centro di raccolta autorizzato, attenendosi a quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dall'art. 231 D. Lgs. 152/2006.

## **ART. 16 - OLI E GRASSI ESAUSTI DI ORIGINE VEGETALI ED ANIMALE**

1. Gli oli e i grassi di origine vegetale ed animale residui dalla cottura degli alimenti prodotti dalle utenze domestiche devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti e conferiti direttamente dal produttore alla piattaforma ecologica o nei contenitori appositi posizionati sul territorio.
2. Gli oli e i grassi di origine vegetale ed animale residui dalla cottura degli alimenti prodotti da attività di ristorazione o da attività di somministrazione al pubblico di alimenti e vivande, raccolti separatamente dagli altri rifiuti, se non affidati ad aziende specializzate al ritiro ed allo smaltimento, possono essere conferiti esclusivamente alla piattaforma ecologica con la documentazione accompagnatoria richiesta dalla legge e non devono essere conferiti nei contenitori posizionati sul territorio.

## **ART. 17 - RIFIUTI DA IMBALLAGGIO**

1. I rifiuti da imballaggi primari, secondari e terziari, sono conferibili dal produttore al gestore del servizio pubblico nel rispetto delle prescrizioni relative alla raccolta differenziata, fermo restando il divieto di conferire imballaggi terziari e secondari ancora riutilizzabili, ai sensi dell'art. 226, comma 2, d. Lgs. n. 152/2006.

## **ART. 18 - SFALCI E POTATURE – AUTOCOMPOSTAGGIO**

1. Sfalci e potature possono essere conferiti dall'utente in maniera differenziata presso la piattaforma ecologica o, se prodotti in proprio dalle utenze domestiche, anche presso gli appositi contenitori denominati Green Service dislocati sul territorio comunale.
2. Sfalci e potature prodotti nell'esercizio di attività professionali di cura delle aree verdi e dei giardini, provenienti da utenze domestiche o non domestiche situate nel territorio comunale, possono essere conferiti presso la piattaforma ecologica in maniera differenziata solo previa stipula di apposito contratto oneroso con il Gestore del servizio.
3. La fruizione delle eventuali agevolazioni tariffarie correlate all'autocompostaggio domestico è subordinata alla dimostrazione dell'effettiva esecuzione delle operazioni di compostaggio dei rifiuti

organici. L'utente che dovesse usufruire di tali agevolazioni non potrà conferire i rifiuti sopra elencati alla piattaforma ecologica o negli appositi contenitori.

4. Il soggetto che attiva il compostaggio domestico deve:
  - a. Evitare esalazioni moleste, nonché ogni danno o pericolo di danno all'ambiente o alla tutela igienico-sanitaria in rispetto delle normative in materia;
  - b. Inserire nel composter solo materiali idonei a subire il processo di compostaggio, quali rifiuti di cucina, scarti del giardino e dell'orto, segatura e trucioli da legno non trattato, cenere di combustione di scarti vegetali; non sono in particolare inseribili: metalli, plastica e gomma, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata;
  - c. Provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche per garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
  - d. Assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici;
  - e. Ottenere, se necessario, le eventuali autorizzazioni.

## **ART. 19 - RIFIUTI CIMITERIALI**

1. I rifiuti ordinari, come fiori secchi, corone, carte, ceri, sostanze provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse, rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione del verde, prodotti nelle aree cimiteriali devono essere stoccati in appositi contenitori sistemati in aree all'interno o all'esterno dei cimiteri.
2. I rifiuti metallici, le pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato alla tumulazione o alla cremazione, i rifiuti piombosi e simili, devono essere raccolti separatamente, opportunamente trattati e stoccati in appositi contenitori di materiale lavabile e impermeabile muniti di coperchio, sistemati in apposita area o locale interno o esterno del cimitero.
3. La raccolta differenziata, lo stoccaggio provvisorio lo smaltimento e ogni altro adempimento previsto dal presente articolo sono curati dal responsabile del servizio di custodia del cimitero.

## **ART. 20 - SERVIZI A CORRISPETTIVO**

1. Il Gestore del Servizio potrà prevedere apposite convenzioni, a titolo oneroso, per il conferimento di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio per le seguenti tipologie di rifiuto:
  - a. Sfalci e ramaglie derivanti dall'esercizio professionale della manutenzione del verde;
  - b. Rifiuti ingombrante non differenziati.

## **Titolo IV - GESTIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO**

### **ART. 21 - ZONE E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il servizio di raccolta, spazzamento, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani viene svolto dal gestore del servizio nell'ambito del territorio comunale.
2. Il servizio di raccolta è effettuato mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; il Gestore potrà accedere ad aree private previa richiesta scritta del proprietario e del conduttore e verifica dello stato dei luoghi e solo se le aree garantiscono la possibilità di manovra e di accesso senza chiavi dei mezzi adibiti al servizio di raccolta. Le utenze ubicate al di fuori dell'area di svolgimento del servizio devono comunque fruire del servizio, portando i rifiuti al più vicino punto di conferimento.
3. Le modalità di svolgimento del servizio devono soddisfare le esigenze della zona servita per frequenza, tipologia di sostanze raccolte e livelli numero forma e dimensione.
4. I contenitori dei rifiuti sono sistemati, di norma, sul suolo pubblico per ottimizzare le operazioni di svuotamento e di lavaggio, evitando intralci alla circolazione veicolare e pedonale, compatibilmente con le esigenze di raccolta e la conformazione della sede stradale nel rispetto del codice della strada.
5. I contenitori devono essere costruiti in materiale resistente che riduca al minimo la rumorosità durante lo svolgimento delle operazioni di raccolta, permetta una rapida ed efficace pulizia. Tutti i contenitori posti in prossimità della viabilità, devono essere dotati di segnalazioni visive esterne del tipo catarifrangente trasversale, nel rispetto del Codice della Strada.
6. I rifiuti urbani prodotti da utenze diverse da quelle domestiche, che abbiano una superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, fino a 150 mq, possono usufruire del servizio di raccolta porta a porta.
7. I rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche, che abbiano una superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 150 mq possono essere raccolti e conferiti anche con modalità e tecniche diverse, secondo limiti quantitativi di conferimento, sulla base di indicazioni stabilite dal gestore del Servizio d'intesa con il Comune.
8. Le utenze non domestiche con superficie rilevante ai fini della tariffa (S) superiore a 500 mq che prevedano di conferire al pubblico servizio un quantitativo di rifiuti urbani superiore a  $S \times K_d \times 1,2$ , dove  $K_d$  è il parametro di produttività per unità di superficie per il calcolo della parte variabile della tariffa applicabile alla superficie di categoria di utenza, devono darne comunicazione al Gestore del Servizio entro il 31 ottobre di ogni anno per l'anno successivo, per consentire l'approntamento delle misure e delle tempistiche per la gestione del maggior flusso di rifiuti, con conseguente rimodulazione della Parte Variabile della Tariffa in applicazione del principio "chi inquina paga". Per l'anno 2021 detta comunicazione deve essere presentata entro il 30 aprile 2021, con efficacia dall'effettiva attivazione delle conseguenti misure organizzative.
9. Qualora il Gestore del Servizio comunicasse di trovarsi nell'impossibilità di gestire il maggior flusso di rifiuti, l'utente dovrà provvedere a propria cura e spese a gestire la quantità eccedente, che non rileva ai fini del recupero.
10. I produttori di tali rifiuti sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni in merito fornite dal gestore del servizio pubblico.
11. Il Comune promuove accordi di programma tra gli enti proprietari delle strade e i gestori dei Servizi allo scopo di garantire la pulizia delle aree di rispettiva competenza.

## **ART. 22 - RACCOLTA E SPAZZAMENTO**

1. La raccolta dei rifiuti sarà effettuata e programmata per zone, giorni fissi prestabiliti e comunicati all'utenza.
2. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
3. La pulizia della carreggiata stradale con sistemi meccanizzati sarà periodica e programmata per zone ed orari. Al fine di consentire l'espletamento di dette operazioni, il Comune assumerà gli atti necessari di concerto con il Gestore dei servizi.

## **ART. 23 - TRASPORTO**

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati ai sensi della normativa prevista dall'Albo Gestori Ambientali e ai sensi della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti, le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie e ambientali.
2. I veicoli utili per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale.
3. Per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico di raccolta, l'Amministrazione Comunale può istituire specifiche corsie preferenziali, zone protette al traffico veicolare, ecc.

## **ART. 24 - STAZIONI DI TRASFERIMENTO – TRASBORDO**

1. Il Gestore del servizio può proporre al Comune l'utilizzo di uno o più siti, pubblici o privati, nei quali posizionare le stazioni di trasferimento fisse, attuando tutte le precauzioni necessarie a non produrre cattivi odori o rumori nell'attività.
2. Le stazioni di trasbordo sono dislocate sul territorio comunale in ragione degli automezzi impegnati, della quantità di rifiuti raccolti, delle distanze che devono percorrere i mezzi raccoglitori e vengono posizionate in aree che non rechino disturbo agli abitanti.

## **ART. 25 - CONTENITORI STRADALI E CESTINI**

1. I rifiuti di piccole dimensioni prodotti da attività umane su vie ed aree pubbliche o aperte al pubblico vanno conferiti nei cestini stradali predisposti dall'Amministrazione Comunale ed i rifiuti non vanno abbandonati nei pressi del cestino ma inseriti nell'apposito contenitore.
2. È vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici e quelli ingombranti o comunque rifiuti che per peso o volume intralcino lo svolgimento del servizio.
3. La mancata esecuzione di quanto previsto dal comma 1 comporterà l'emissione di sanzione amministrativa stabilita nel successivo art. 31.

## **ART. 26 - COINVOLGIMENTO DEGLI UTENTI E INCENTIVI**

1. Per una migliore gestione dei rifiuti il Comune e il Gestore del servizio adottano ogni misura atta al coinvolgimento attivo degli utenti in tutte le fasi della gestione stessa.
2. Il Comune potrà incentivare le persone, le associazioni, le aziende, le scuole che si siano particolarmente distinte nel favorire le iniziative delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani con:

- a. attestati di benemerenzza, conferiti di norma annualmente, sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso;
  - b. premi materiali, da distribuirsi in occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa;
  - c. sgravi sulla tassa rifiuti, commisurati al beneficio effettivo ottenuto dalla raccolta differenziata.
3. Le scuole potranno ottenere riduzioni della tassa o tariffa da destinare per l'educazione ambientale.

## **ART. 27 - INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI ALL'UTENTE**

1. Il gestore del servizio, in collaborazione con il Comune, garantisce la più ampia e immediata informazione agli utenti.
2. Il Comune, di concerto con il Gestore del servizio, nonché con le associazioni ambientaliste e culturali, la scuola ed esperti interni ed esterni, attua programmi di educazione e di informazione ambientale per garantire la partecipazione degli utenti, per far crescere una consapevolezza diffusa sull'ambiente, per ottenere la piena collaborazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti e in generale della conservazione dell'ambiente.
3. Il Comune, anche tramite campionamenti statistici, provvede periodicamente a raccogliere i giudizi e le proposte dei cittadini riguardo la qualità del servizio di gestione dei rifiuti e a informare di tali risultati la Provincia e i cittadini.

## **Titolo V - ULTERIORI OBBLIGHI DEI CITTADINI**

### **ART. 28 - VOLANTINAGGIO - CONTENITORI MATERIALE PUBBLICITARIO**

1. È vietato per le strade pubbliche o aperte al pubblico distribuire volantini tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli in sosta sul suolo pubblico, o lanciare o collocare sul suolo pubblico volantini o simili. Tale divieto non si applica ai volantini distribuiti per propaganda elettorale, per finalità politiche o sindacali e/o finalità ad esse connesse e per comunicazioni effettuate dall'Amministrazione o da Aziende pubbliche rivolte alla cittadinanza o all'utenza e, comunque, per tutti quei soggetti autorizzati dall'Amministrazione.
2. Quando l'attività di volantinaggio si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercizi devono collocare a propria cura e spese, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore per il deposito dei rifiuti minuti.
3. È fatto divieto collocare sul suolo pubblico qualunque tipo di contenitore di materiale pubblicitario per la fruizione diretta da parte della cittadinanza (es. annunci immobiliari), fatte salve specifiche autorizzazioni.
4. I contenitori posizionati in violazione del precedente comma saranno oggetto di rimozione da parte dell'amministrazione Comunale.
5. Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori previsti nell'art. 31.

### **ART. 29 - DISPOSIZIONI DIVERSE IN TEMA DI PULIZIA DI AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO**

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree a verde (parchi, giardini e aiuole), sono tenute a evitare che gli animali sporchino i marciapiedi e i percorsi pedonali in genere nonché i giardini pubblici e altri luoghi frequentati. Nel caso vengano lordate le suddette superfici, le persone che conducono l'animale hanno l'obbligo di rimuovere gli escrementi del suolo pubblico. La mancata esecuzione di quanto previsto comporterà l'emissione della sanzione prevista dall'art. 36.
2. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione dei fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.
3. Le carogne o carcasse di animali registrati e di cui sono identificabili i proprietari, giacenti su area pubblica o di uso pubblico, sono asportate e smaltite dai proprietari stessi, secondo le disposizioni e le modalità stabilite dall'autorità sanitaria competente.
4. In caso di inosservanza di quanto disposto dai commi 2 e 3, la pulizia è effettuata a cura del Comune con addebito ai responsabili delle spese.

## **Titolo VI - CONTROLLI E SANZIONI**

### **ART. 30 - CONTROLLI**

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento o da esse richiamate sono accertate dal personale della polizia locale, nonché dagli addetti ai servizi ecologici del comune e/o dal personale del gestore del pubblico servizio incaricati con apposita deliberazione della giunta comunale.
2. Sono fatte salve le competenze degli enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa.

### **ART. 31 - SANZIONI**

1. Fatte salve le sanzioni stabilite da norme speciali, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento o a ordinanze attuative dello stesso comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

***Rifiuti urbani provenienti da utenza domestica conferibili al CDR (D.M. 8 aprile 2008 e D.M. 13 maggio 2009)***

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>CODICE E.E.R.</b>
Imballaggi in carta e cartone	15.01.01
Imballaggi in plastica	15.01.02
Imballaggi in legno	15.01.03
Imballaggi in metallo	15.01.04
Imballaggi in materiali misti	15.01.06
Imballaggi in vetro	15.01.07
Contenitori T/FC	15.01.10* - 15.01.11*
Rifiuti di carta e cartone	20.01.01
Rifiuti in vetro	20.01.02
Frazione organica umida	20.01.08 – 20.03.02
Abiti e prodotti tessili	20.01.10 – 20.01.11
Solventi	20.01.13*
Acidi	20.01.14*
Sostanze alcaline	20.01.15*
Prodotti fotochimici	20.01.17*
Pesticidi	20.01.19*
Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio	20.01.21
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	20.01.23* - 20.01.35* - 20.01.36
Oli e grassi commestibili	20.01.25
Oli e grassi diversi da quelli al punto precedente (esempio oli minerali esausti)	20.01.26*
Vernici, inchiostri, adesivi e resine	20.01.27* - 20.01.28
Detergenti contenenti sostanze pericolose	20.01.29*
Detergenti diversi da quelli al punto precedente	20.01.30
Farmaci	20.01.31* - 20.01.32
Batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato (provenienti da utenze domestiche)	20.01.33* 20.01.34
Rifiuti legnosi	20.01.37* - 20.01.38
Rifiuti plastici	20.01.39
Rifiuti metallici	20.01.40
Sfalci e potature	20.02.01
Ingombranti	20.03.07
Cartucce toner esaurite	20.03.99
Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17* (provenienti da utenze domestiche)	08.03.18
Imballaggi in materiali compositi	15.01.05

Imballaggi in materia tessile	15.01.09
Pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche)	16.01.03
Filtri olio	16.01.07*
Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche)	16.02.16
Gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico)	16.05.04* - 16.05.05
Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti dal conduttore della civile abitazione)	17.01.07
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01*, 17.09.02* e 17.09.03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti dal conduttore della civile abitazione)	17.09.04
Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20.01.33*	20.01.34
Rifiuti prodotti da pulizia di camini (provenienti da utenze domestiche)	20.01.41
Terra e roccia	20.02.02
Altri rifiuti non biodegradabili	20.02.03

**Elenco dei rifiuti di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)**

Frazione	Descrizione	E.E.R.
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	20.01.08
	Rifiuti biodegradabili	20.02.01
	Rifiuti dei mercati	20.03.02
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	15.01.01
	Carta e cartone	20.01.01
PLASTICA	Imballaggi in plastica	15.01.02
	Plastica	20.01.39
LEGNO	Imballaggi in legno	15.01.03
	Legno diverso da quello di cui alla voce 20.01.37*	20.01.38
METALLO	Imballaggi metallici	15.01.04
	Metallo	20.01.40
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	15.01.05
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	15.01.06
VETRO	Imballaggi in vetro	15.01.07
	Vetro	20.01.02
TESSILE	Imballaggi in materiale tessile	15.01.09
	Abbigliamento	20.01.10
	Prodotti tessili	20.01.11
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17*	08.03.18
INGOMBRANTI	Rifiuti Ingombranti	20.03.07
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, Inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20.01.27	20.01.28
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20.01.29*	20.01.30
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	20.02.03
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	20.03.01

Sono, altresì, rifiuti urbani:

1. rifiuti sanitari individuati dall'art. 2, lett. g) del D.P.D. 15 luglio 2003 n. 254, purché non rientrino tra i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo o tra i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo, e costituiti da:
  - Rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
  - Rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per le quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;

- Vetro, carta, cartone, plastica, metalli, rifiuti da imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e quantità siano assimilati agli urbani,
- La spazzatura;
- Indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- I rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuate nell'ambito delle strutture sanitarie;
- I gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannoloni pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
- I rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) dell'art. 2 del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani;

2. Sfalci e potature prodotti da aree verdi delle utenze non domestiche sono conferibili al servizio nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18 del presente Regolamento.

Sono conferibili al servizio pubblico i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti dalle utenze non domestiche analoghi, per natura e per quantità a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che potrebbero essere usati sia dalle utenze domestiche che dalle utenze non domestiche (c.d. *dual use*) sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dalle utenze domestiche.

## **PRINCIPALI NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI NEL CENTRO DI RACCOLTA**

Il Centro di Raccolta del Comune di Montichiari è operante a seguito di deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

L'accesso da parte dell'utenza è garantito nei seguenti orari e giorni di apertura:

	<b>MATTINO</b>	<b>POMERIGGIO</b>
Lunedì	Dalle 09:00 alle 13:00	Dalle 14:30 alle 18:00
Martedì	Dalle 09:00 alle 13:00	Dalle 14:30 alle 18:00
Mercoledì	Dalle 09:00 alle 13:00	Dalle 14:30 alle 18:00
Giovedì	Dalle 09:00 alle 13:00	Dalle 14:30 alle 18:00
Venerdì	Dalle 09:00 alle 13:00	Dalle 14:30 alle 18:00
Sabato	Dalle 09:00 alle 13:00	Dalle 14:30 alle 18:00

Orari diversi potranno essere stabiliti dall'Amministrazione Comunale in accordo con il Gestore del servizio, dandone comunicazione agli utenti, senza necessità di modificare il presente Regolamento.

### **ACCESSO AL CENTRO DI RACCOLTA**

Possono accedere alla piattaforma ecologica soltanto:

- a. i soggetti residenti nel comune (utenze domestiche) dotati di Carta Regionale dei Servizi;
- b. i titolari di utenze non domestiche ubicate nel Comune con documentazione di identificazione prevista dall'art. 196 del D. Lgs. n. 152/2006.

Durante l'orario di accesso è presente il servizio di custodia, incaricato dal Comune di Montichiari, munito di apposita attrezzatura ed abbigliamento ai sensi delle vigenti normative antinfortunistiche, al quale è data la facoltà di:

- in caso di motivata necessità di verifica, chiedere all'utenza l'esibizione di un documento di riconoscimento;
- effettuare un accurato controllo visivo dei carichi ai fini dell'ammissione allo scarico;
- respingere i materiali qualora difformi alle prescrizioni;
- in caso di insufficienza di spazio allo stoccaggio del rifiuto, rifiutare l'accesso ed il relativo conferimento alla piattaforma, rinviando l'utente ad un periodo successivo;
- sorvegliare affinché siano evitati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quanto altro presente all'interno della struttura;
- mantenere in perfetto ordine e provvedere alla pulizia sia all'interno che all'esterno del centro di raccolta ogni qualvolta se ne presenti la necessità;
- segnalare agli uffici comunali competenti ogni e qualsiasi disfunzione venga rilevata, sia essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori, organizzazione e funzionalità dei servizi.

### **NORME DI COMPORTAMENTO**

Gli utenti devono:

- prima del conferimento, separare i rifiuti per categoria merceologica e ridurli il più possibile di volume;
- conferire le frazioni differenziate rispettando le indicazioni fornite dal personale addetto;
- conferire le frazioni differenziate, salvo l'indifferenziato e l'umido, pulite e asciutte, prive di sostanze estranee;
- rispettare le disposizioni eventualmente impartite dagli operatori del servizio;
- consentire l'identificazione dei rifiuti conferiti e la loro eventuale pesatura e registrazione;
- provvedere personalmente allo scarico dei materiali consentiti nei punti indicati;
- conferire i rifiuti separati per frazione merceologica nei corrispondenti contenitori;
- condurre i veicoli a passo d'uomo in modo da evitare situazioni di rischio, rispettando i percorsi indicati dalla segnaletica;
- impegnare le aree di carico e scarico merci solo quando queste non sono utilizzate da altri soggetti;
- tenersi lontani dai mezzi in fase di movimentazione materiali;
- raccogliere eventuali rifiuti caduti durante le operazioni di conferimento;
- evitare di sostare davanti ai dispositivi antincendio e di emergenza;
- in caso di emergenza attenersi alle istruzioni diffuse dagli operatori del Servizio e recarsi presso il punto di raccolta più vicino.

#### **DIVIETI:**

Agli utenti è vietato:

- abbandonare rifiuti fuori dagli appositi contenitori/spazi;
- scaricare rifiuti fuori dalla recinzione della piattaforma ecologica sia durante gli orari di apertura che in quelli di chiusura;
- introdursi senza autorizzazione nei luoghi vietati agli utenti;
- conferire rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e in genere sostanze non conferibili al pubblico servizio; il conferente è responsabile dei danni di inquinamento all'ambiente causato dal conferimento di rifiuti non ammissibili;
- fumare e usare fiamme libere;
- la cernita o il prelievo di rifiuti o sostanze presenti nella piattaforma.

Restano salve le ulteriori e più puntuali disposizioni del Regolamento comunale di Igiene Urbana e le sanzioni ivi previste.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio  
Sig. Giovanni Carlo Calubini



Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Angela Maria Russo



---

### ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio telematico del Comune  
il **03 AGO. 2021** ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Montichiari, li **03 AGO. 2021**



Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Angela Maria Russo



---

### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  
comma 3°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

, ai sensi dell'art. 134,

Montichiari, li



Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Angela Maria Russo

